

## INTERPELLO N. 23/2014

L'applicazione dell'art. 3, commi 1 e 2, D.P.R. 177/2011

### INTERPELLO: APPLICAZIONE D.P.R. 177/2011 IN RELAZIONE AGLI AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO O CONFINATI

La **Federazione delle Imprese Energetiche e Idriche (FederUtility)** ha inoltrato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito alla corretta interpretazione dell'art. 3, commi 1 e 2, D.P.R. 177/2011.

Più nello specifico, l'interpellante sostiene che *“con la stipula di un unico contratto di appalto viene affidato, alle imprese appaltatrici o ai lavoratori autonomi, un incarico per operare in più ambienti confinati o sospetti di inquinamento, (specificati nel contratto)”* e chiede se **“l'attività informativa, posta a carico del committente, possa essere ritenuta valida per tutta la durata del contratto d'appalto una volta impartita a ciascun lavoratore, prima dell'accesso ad ogni sito e a patto che non siano cambiate le condizioni in cui si deve operare”**. Inoltre, l'interpellante, chiede anche se *“l'attività di vigilanza richiesta al rappresentante del datore di lavoro committente non richieda la sua **costante presenza** sul luogo di lavoro, ma si estrinsechi, piuttosto, in una sua efficace attività di sovrintendenza per la più efficace attuazione della procedura di lavoro”*.

La Commissione precisa che *“la finalità del legislatore non è quella di imporre al datore di lavoro committente l'obbligo di erogare, ai lavoratori delle imprese appaltatrici o ai lavoratori autonomi, una formazione inutilmente ripetitiva, ma piuttosto quella di assicurare che tutti coloro che accedano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati siano puntualmente e dettagliatamente **informati su tutti i rischi esistenti in tali siti e sulle misure di emergenza e prevenzione adottate in relazione alla propria attività**”*.

Per quanto riguarda il secondo quesito, invece, è necessario sottolineare il ruolo del **“rappresentante”** che è finalizzato a coordinare le attività che si svolgono all'interno del complesso lavorativo e per tutto il tempo necessario. Tale figura dev'essere adeguatamente formata, addestrata e informata su tutti i rischi presenti in cantiere, inoltre dovrà eliminare, dove possibile, o ridurre al minimo i rischi propri delle attività in ambienti confinati. Quando sarà necessario dovrà attuare anche la fase di soccorso e di coordinamento con il sistema di emergenza del Servizio nazionale sanitario e dei Vigili del Fuoco. *Spetterà quindi al D.L. committente scegliere la persona più idonea a ricoprire tale ruolo, specificando quando sia necessaria la sua presenza direttamente sul luogo di lavoro.*